

## **Misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio - Chiarimenti**

Sulla GUUE L 31 del 1-2-2019 è pubblicato il **Reg.to UE 2019/159** della Commissione del 31-1-2019, che istituisce, dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2021, misure di salvaguardia definitive, in forma di un dazio supplementare (vale a dire addizionale) del 25%, sulle importazioni nell'Unione di 26 categorie di prodotti di acciaio originari di Paesi terzi, specificate nell'allegato I del regolamento in questione (i prodotti di cui ai numeri 11 e 23 sono esclusi).

Al riguardo, si fa presente che, come per le misure provvisorie, il dazio supplementare in questione non si applica:

1. nell'ambito di contingenti tariffari, aperti per le origini ed i periodi indicati negli allegati IV.1 e IV.2 del regolamento in parola e gestiti, per il tramite dell'applicazione informatica "Quota", in conformità degli articoli da 49 a 54 del Reg.to di esecuzione (UE) 2015/2447;
2. ai prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato III del Reg.to (UE) 2019/159, ad eccezione di quelli ivi specificatamente contrassegnati con una X per categoria di prodotti, ai quali invece si applicano le misure tariffarie in questione;
3. ai prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein, nonché del Botswana, del Camerun, della Costa d'Avorio, delle Figi, del Ghana, del Lesotho, del Mozambico, della Namibia, del Sud Africa e dell'Eswatini.

Si evidenzia inoltre che,

- Le misure di vigilanza preventiva, previste dal Reg.to di esecuzione (UE) 2016/670, sono sospese per i prodotti di cui all'allegato IV, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia in questione;
- per la liquidazione dei dazi supplementari in questione, nella casella 47 della dichiarazione doganale deve essere utilizzato il codice tributo A20, esplicitamente previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione;
- per poter beneficiare dell'esenzione di tali dazi nell'ambito della capienza dei contingenti descritti al suddetto punto 1), occorrerà che nel DAU le caselle 36 (preferenza) e 39 (n. ordine del contingente) siano compilate in conformità a quanto risulta dalla Taric. Giova ricordare che, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, il sistema genererà quindi automaticamente una richiesta di prelievo dal contingente richiesto, che sarà inviata alla Commissione mediante l'applicazione "Quota". L'esenzione dal dazio supplementare sarà pertanto determinata dalla percentuale di assegnazione da parte della Commissione. In caso di assegnazione pro-rata oppure esaurimento del contingente tariffario, il dazio supplementare sarà dovuto nella relativa misura proporzionale;
- in conformità al disposto dell'art. 9 del Reg.to (UE) 2019/159, eventuali importi pagati a titolo di dazi supplementari imposti a norma del Reg.to (UE) 2018/1013, sono riscossi definitivamente al livello stabilito da tale regolamento.

*(TAR n. 2019/009 prot. n.12791/RU del 1-2-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

**Il Reg.to UE 2019/159 del 31-1-2019 è consultabile sul nostro SITO [www.euroitalia-editrice.it](http://www.euroitalia-editrice.it)- Normativa: PRODOTTI DI ACCIAIO**